NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 37

Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni

Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-37-abrogazione-delle-leggi-precedenti-decorrenza-dei-contributi-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it